

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA — I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE COMUNICAZIONI E DELL'INDUSTRIA

### RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI GIOVEDÌ 16 APRILE 1942-XX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA GRAY

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione con modificazioni</i> ):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1942-XX, n. 81, recante norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici (1897)	909
DEL BUFALO, <i>Relatore</i> — PASINI, AMICUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> , PRESIDENTE.	

#### L'adunanza comincia alle 11.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Amicucci).

PRESIDENTE chiama a fungere da Segretario il Consigliere nazionale Calvetti.

Comunica che sono in congedo i consiglieri nazionali: Crollanza, Camerana, Ascione, Tarchi, Marinotti, Scarfiotti, Gazzotti, Leati, Motta, Maffezzoli, Morelli Basilde e Donegani; sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Klinger e Pezuto.

Comunica inoltre che interviene alla adunanza, debitamente autorizzato a norma dell'articolo 31 del Regolamento, il Consigliere nazionale Cenzato.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1942-XX, n. 81, recante norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici. (1897)

DEL BUFALO, *Relatore*, rileva che si è manifestata in Italia una grande penuria di energia elettrica per le nuove industrie, specialmente chimica ed elettrosiderurgica, tanto che si sono susseguiti i piani generali autarchici per aumentare la potenza installata. Si è, difatti, avuto un aumento del 40 per cento, salendo da una produzione di 13 miliardi annui di chilowatt-ora a 19 miliardi annui. A questa situazione generale se n'è aggiunta, lo scorso anno, e nell'anno presente una di eccezionalissima gravità, che non trova riscontro nel passato — nel 1921 vi fu qualche cosa di simile — sia per le pochissime precipitazioni atmosferiche, sia per gli intensi freddi, di modo che i bacini minacciavano addirittura di vuotarsi e si correva il rischio di non avere la disponibilità di energia elettrica nemmeno per le industrie più importanti che hanno collegamento diretto con le produzioni belliche. Furono pertanto emanate norme per limitare i consumi nei vari campi. Fra l'altro, col decreto-legge 12 febbraio 1942-XX, n. 81, che le Commissioni sono chiamate a convertire in legge, si stabilisce che il consumo di energia elettrica per illuminazione e per usi domestici dovesse es-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sere limitato nei mesi di febbraio, marzo e aprile 1942 all'80 per cento del quantitativo consumato nel mese di dicembre 1941. Il decreto-legge fu pubblicato solo il 2 marzo nella *Gazzetta Ufficiale* e non poteva avere effetto retroattivo e perciò fu già stabilito che la limitazione dovesse valere solo per i mesi di marzo e aprile.

La semplice enunciazione di tali limitazioni è valsa a portare una diminuzione di consumo superiore ad ogni previsione. A Roma, per esempio, essa è stata del 30 per cento per i consumi elettrodomestici e del 25 per cento per l'illuminazione. Ora si tenga presente che le disposizioni del decreto-legge in esame non si applicano alle utenze a cottimo, che rappresentano in tutta Italia il 21 per cento del consumo generale; alle utenze per l'illuminazione di scale e androni, che rappresentano dal 3 al 4 per cento del consumo generale; ai consumi per l'illuminazione delle aree pubbliche; a quelli per l'illuminazione effettuati dagli enti militari, dai servizi postali, dai servizi di vigilanza e di sicurezza per l'incolumità delle persone e delle cose; ai consumi per gli ospedali e per le case di cura e posti di pronto soccorso; infine ai consumi per cucina, scaldabagni e riscaldamento degli ospedali, case di cura e posti di pronto soccorso, esclusioni queste tutte che rappresentano dal 30 al 40 per cento del totale dei consumi in questo campo. Si viene alla conclusione che la riduzione del 20 per cento sul 70 per cento del consumo totale equivale ad una riduzione voluta dal decreto del 14 per cento. Invece, come si è detto, si è ottenuta la riduzione del 30 per cento per i consumi elettrodomestici e del 25 per cento per l'illuminazione. Ciò vuol dire che coloro i quali hanno superato l'80 per cento del consumo del mese di dicembre 1941 possono essere, se ve ne sono, solo pochissimi e solo per questi dovrebbe effettuarsi il controllo. Ma tale controllo che giustamente il decreto-legge prevedeva, ove vi fossero state alte percentuali di evasori, per pochissimi o nessun evasore verrebbe a costare enormemente. Da un calcolo fatto, occorrerebbero di fatto mille impiegati che dovrebbero confrontare tutte le bollette del dicembre 1941 con quelle del marzo e aprile 1942, relative a quattro milioni e mezzo di utenti. Anche ammettendo la esistenza di quattro o cinquemila che andrebbero soggetti al diritto erariale di lire 2 per chilowatt-ora, ne potrebbe derivare all'Erario un utile di forse cinque o seicentomila lire mentre la spesa sarebbe di un milione e duecentomila. Nel momento attuale, in cui

l'opera delle persone è richiesta per motivi ben più importanti, non sarebbe consigliabile un controllo di tal genere che, fra l'altro, colpirebbe un numero limitato di utenti che hanno superato il consumo previsto dal decreto-legge forse per speciali circostanze come, ad esempio, per la presenza in casa di un ammalato.

Si aggiunga che l'applicazione del provvedimento creerebbe notevoli difficoltà alla Finanza, la quale dovrebbe controllare l'operato delle aziende elettriche.

In conclusione, dato che il decreto-legge ha raggiunto, di fatto, lo scopo che si proponeva, sarebbe opportuno non applicarlo. Siccome ciò non è possibile dal punto di vista legislativo, ha presentato alcuni emendamenti volti a semplificare e a limitare l'applicazione del provvedimento.

PASINI rileva la fondatezza delle osservazioni fatte dal camerata Del Bufalo. Prima di emanare il decreto-legge in esame furono sentite le organizzazioni interessate, particolarmente le Federazioni delle aziende produttrici di energia elettrica, tanto quelle municipalizzate che quelle private. Si trattava di adottare provvedimenti urgenti per la necessità di ridurre i consumi di energia elettrica. Per avere un'idea di questo stato di necessità basti dire che a Milano l'Azienda elettrica avrebbe dovuto contrarre dell'80 per cento tutti i consumi pubblici e privati. D'altra parte le necessità belliche richiedevano la maggior quantità disponibile di energia, e le aziende produttrici avevano, in merito, impegni che dovevano assolutamente rispettare per le produzioni di guerra. Si è disposto allora un triplice ordine di provvedimenti:

1°) limitazione con decreto ministeriale del consumo dell'energia per usi industriali, riducendo le giornate lavorative, lasciando per contro facoltà al Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, di assegnare l'energia così resasi disponibile, alle industrie belliche che ne avevano maggior bisogno;

2°) ordine da parte del Comitato di mobilitazione dell'energia elettrica, di cessione di energia ricavabile dai luoghi dell'Italia centro-meridionale già pur in condizioni non favorevoli di riempimento a vantaggio dei produttori elettrici dell'Italia settentrionale, più deficienti;

3°) riduzione dei consumi degli utenti privati luce e elettrodomestici, col provvedimento oggi in esame.

Per essere certi che gli utenti privati realizzassero i necessari risparmi, si è prevista una penale per le eccedenze del consumo.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Effettivamente la popolazione ha risposto in modo magnifico, perchè il risparmio è andato al di là delle previsioni. Facendo il conto globalmente, anzichè per ciascun utente, può affermarsi che la invocata economia è stata superata. Si dovrebbe, pertanto, rinunciare all'applicazione del decreto-legge.

Osserva che il consumo dell'energia elettrica per la grande industria è stato disciplinato mediante decreti ministeriali, i quali si sono dimostrati molto efficaci, perchè rapidissimi nella loro emanazione e attuazione, mentre invece il decreto-legge in esame è stato previsto nel dicembre 1941, studiato in gennaio, elaborato in febbraio e pubblicato nel marzo 1942. Ciò vale a dimostrare che in questa materia il decreto ministeriale è più efficace del provvedimento legislativo. Bisogna, peraltro, essere preparati a tutti gli eventi ed avere a disposizione strumenti di disciplina collettiva dei consumi, più elastici. Un altro anno, per non arrivare tardi con il provvedimento legislativo, si sarà obbligati ad arrivare troppo presto, impedendo magari consumi che le condizioni atmosferiche potrebbero invece consentire; esse cambiano di settimana in settimana, ed è necessario poter disporre in merito con rapidità. Bisognerebbe, in conclusione, dare facoltà al Ministro delle corporazioni, di concerto con quello dei lavori pubblici, di emanare tutti i provvedimenti necessari per regolare questa materia.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che il decreto-legge ha un'applicazione limitata ai mesi di marzo e aprile dell'anno in corso. Convertendolo in legge, con gli emendamenti proposti dal camerata Del Bufalo, che accetta, si viene incontro ai rilievi fatti dai camerati Del Bufalo e Pasini.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

All'articolo 1, comma 1° e 2°, il Relatore Del Bufalo ha proposto di sopprimere la parola: « febbraio ».

(L'emendamento è approvato).

Allo stesso articolo il Relatore Del Bufalo ha proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Nei casi in cui il consumo del mese di dicembre sia stato inferiore alla normalità per assenze, per mancato o anticipato rilievo del consumo, ecc., le imprese fornitrici sono facoltizzate ad assumere quale consumo di riferimento il quantitativo di energia consu-

mato nel mese di novembre 1941 o gennaio 1942 od in difetto il consumo normale presunto ».

Avverte che il Governo ha proposto di sostituire nell'emendamento alle parole: « sono facoltizzate ad » la parola: « debbono ».

(Si approva l'articolo 1 così emendato — Si approvano anche gli articoli 2 e 3).

All'articolo 4 il Relatore Del Bufalo ha proposto di sopprimere, nel comma 1°, la parola: « febbraio ».

Allo stesso articolo ha poi proposto di aggiungere, in fine, il comma seguente:

« Per i nuovi utenti per illuminazione allacciati nei mesi di dicembre 1941, gennaio e febbraio 1942 il consumo di energia nei mesi di marzo e di aprile 1942 dovrà essere limitato all'80 per cento del quantitativo consumato nei primi 30 giorni dalla data di effettivo allacciamento ».

(Si approva l'articolo 4 così modificato).

All'articolo 5, comma 3°, alle lettere a) e b), il Relatore ha proposto di sopprimere la parola: « febbraio ».

(Si approvano l'articolo 5 così modificato e l'articolo 6).

Dopo l'articolo 6 il Relatore ha proposto di aggiungere il seguente articolo 6-bis:

« Qualora presso una impresa elettrica fornitrice si verifichi la circostanza che nei consumi globali di illuminazione e di usi domestici soggetti a limitazione risulti conseguito, nel periodo considerato, il risparmio di energia di cui agli articoli 1 e 2, l'impresa fornitrice medesima è esonerata dall'applicare, nei confronti dei singoli utenti, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 ».

(È approvato — Si approvano gli articoli 7 e 8).

DEL BUFALO, *Relatore*, in base ai rilievi del camerata Pasini, proporrebbe di aggiungere il seguente articolo:

« Il Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, può per la durata della guerra, in caso di necessità, con suo decreto, limitare il consumo di energia elettrica per uso di illuminazione e per usi domestici ».

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che il Ministro delle corporazioni ha già la facoltà di emanare de-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

creti in materia, indipendentemente dall'attuale provvedimento. Non aggiungerebbe, pertanto, l'articolo proposto.

PASINI. Bisognerebbe, allora, abbandonare il criterio della penale, che ha richiesto, nel caso in esame, l'emanazione del decreto-legge, con gli inconvenienti che sono stati lamentati.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, nota che si verrebbe a stabilire che il Ministro delle corporazioni non ha facoltà di applicare penali in questa materia.

PRESIDENTE crede che il Sottosegretario per le corporazioni possa accogliere come espressione unanime delle Commissioni la raccomandazione dei camerati Del Bufalo e Pasini, facendosene interprete presso gli altri Ministeri per l'azione a venire.

*(Si approva l'articolo 9).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**L'adunanza termina alle 11.45.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1942-XX, n. 81, recante norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici. (1897)**

**ARTICOLO UNICO.**

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 febbraio 1942-XX, n. 81, recante norme per la disciplina del consumo dell'energia elettrica per illuminazione ed usi domestici, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, commi 1° e 2°, è soppressa la parola: febbraio.*

*Allo stesso articolo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:*

Nei casi in cui il consumo del mese di dicembre sia stato inferiore alla normalità per assenze, per mancato o anticipato rilievo del consumo, ecc., le imprese fornitrici debbono assumere quale consumo di riferimento il quantitativo di energia consumato nel mese di novembre 1941 o gennaio 1942 od in difetto il consumo normale presunto.

*All'articolo 4, comma 1° è soppressa la parola: febbraio.*

*Allo stesso articolo 4, è aggiunto in fine, il comma seguente:*

Per i nuovi utenti per illuminazione allacciati nei mesi di dicembre 1941, gennaio e febbraio 1942 il consumo di energia nei mesi di marzo ed aprile 1942 dovrà essere limitato all'80 per cento del quantitativo consumato nei primi 30 giorni dalla data di effettivo allacciamento.

*All'articolo 5, comma 3° alla lettera a) e b), è soppressa la parola: febbraio.*

*Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:*

**ART. 6-bis.**

Qualora presso una Impresa elettrica fornitrice si verifichi la circostanza che nei consumi globali di illuminazione e di usi domestici soggetti a limitazione risulti conseguito, nel periodo considerato, il risparmio di energia di cui agli articoli 1 e 2, l'Impresa fornitrice medesima è esonerata dall'applicare, nei confronti dei singoli utenti, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

